

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 (allegato A) e dalla legge 04.01.1990 n. 1 (allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, case di cura, palestre, centri medici specializzati, anche presso convivenze, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societari, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività .

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna " si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna e relative al taglio di capelli , l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", " parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", " parrucchiere", " pettinatrice" e dizioni similari.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico , modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 04.01.1990 (allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività del barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini , ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1970, n. 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n°. 2 rappresentanti effettivi e n°. 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- n°.3 rappresentanti effettivi e n°. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- n°. 1 rappresentante effettivo e n°. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- Il Dirigente del Comando di Polizia Municipale o suo delegato.

2) Funge da segretario un funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta ; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti ; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento delle esistenti;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di scadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante la categoria.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nella votazione equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, alberghi, centri commerciali, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio delle attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti di cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge 04.01.1990, n. 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971, n. 426.

Art. 4 - Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - Società infrasettoriali

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti dalla legge 08.08.1985, n. 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985, n. 443, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n. 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale, in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7) In deroga ai commi precedenti presso la convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2,3 e 4 dell'art. 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di una unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività, il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista, nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare la qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Art. 5 - Autorizzazione amministrativa

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14.01.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e della legge 04.01.1990, n. 1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;

b) delle idoneità igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati. Tale parere andrà rilasciato da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

Art.6 - Criteri del rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della stessa tipologia; tale distanza viene determinata, in prima applicazione nel presente regolamento e successivamente ogni 5 anni.

Avuto riguardo alla popolazione residente e fluttuante nel Comune nonchè alla densità degli esercizi già esistenti nel centro urbano capoluogo e nelle altre località del Comune; il rilascio di una nuova autorizzazione od il trasferimento di un esercizio già esistente, potrà avvenire soltanto se si rispetta il seguente criterio:

- la distanza minima tra due esercizi non può essere in ogni caso inferiore alle seguenti distanze:
- mt. 50 per nuove autorizzazioni. (deliberazione C.C. n. 24 del 12.06.2002).

Le distanze come sopra determinate possono essere modificate, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 in caso di mutate esigenze del servizio, sentita la categoria per tramite dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2,3,e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento.

La distanza minima tra un nuovo esercizio e quelli esistenti, ma di tipologia diversa, è di mt 50. Qualora il titolare di autorizzazione per una sola tipologia, chieda il rilascio di autorizzazione per una ulteriore tipologia, dovrà essere rispettata la distanza di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 7 - Criterio di misurazioni delle distanze

Per misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si eseguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolare situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta d'ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere parrucchiere per uomo e donna, estetista

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 ed al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga delle distanze minime previste dall'art. 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi nel caso di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

Nel caso di definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause è consentita la riduzione della distanza a mt. 50.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 9 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1) Fermi restando i requisiti igienico sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq.10 per un solo posto di lavoro, mq.4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti mq. 14.

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'art. 10.

Art.10 - Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbieri, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1) i locali adibiti all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento devono avere :

- a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non deve essere inferiore a mt. 2,70
- b) le superfici aero illuminate non inferiore ai 1/8 della superficie del pavimento;

l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'USL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (DPR 303/156, art. 10);

- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di sbandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in Centro Storico, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' USL competente tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di piazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbieri e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 05.03.1990 n. 46.

4) Nel caso dei locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'USL competente per territorio ex art. 8 DPR 19.03.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente

applicato fino a mt. 1,80, con esclusione della tappezzeria in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere /barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 19.03.1956 n.303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere muniti di appoggia

capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzione o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le

indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con la soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;

o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt. al sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

q) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti;

in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 °C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 °C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

11) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'AUSL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (DPR 1124/65).

12) Il personale di minore età o in condizione di apprendistato deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977;

13) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettegnatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art. 14 -2° comma, punto B della LR 26.03.1990 n. 13 assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta LR 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza di regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Art.10 bis – Affitto di poltrona

Con la denominazione "affitto di poltrona" si fa riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di un salone di acconciature o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria professione nei locali concessi in affitto.

Il contratto tra le due parti è a titolo oneroso e, rientrano nella categoria generale della locazione, comporta il pagamento di un determinato corrispettivo.

Le rispettive attività devono essere esercitate con organizzazioni del tutto autonome per mezzi e capitali.

Nel contratto stilato in forma scritta devono essere evidenti tutti i requisiti, i limiti, le modalità e i contenuti delle rispettive obbligazioni delle parti contraenti. Più precisamente il contratto deve riportare la durata, la facoltà di recesso anticipato, le cause di risoluzione anticipata, specifici riferimenti della superficie concessa in uso, le relative postazioni, l'eventuale uso di prodotti ed attrezzature, il canone di affitto, il rimborso delle utenze, l'acquisto dei prodotti da utilizzare.

Il titolare deve darne comunicazione al Comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 gg. Dalla stipula del contratto di gestione e comunque prima dell'inizio della gestione stessa. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione stipulato per atto pubblico o scrittura privata e deve essere allegata copia del contratto stesso.

Il titolare qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma precedente risponderà in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

La porzione di locale oggetto di affido deve presentare un collegamento strutturale con la restante parte dell'esercizio e non deve avere un accesso autonomo.”

Art. 11- Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art.12 - Requisiti igienici per l'attività a domicilio.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico e sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico dell'articolo 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondando tra pareti e pavimenti;

b) Impianto igienico sanitario ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o di altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art.10 punti 6,7,9,10,11,13,14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art.13 - Altre disposizioni igienico-sanitarie.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della AUSL competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art.14 - Domande di nuove autorizzazioni.

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (allegato D) del presente Regolamento ed in particolare devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).

2) A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) abrogato deliberazione C.C. n. 24 del 12.06.2002
- c) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria);
- d) pianta planimetrica in scala - 1/50 o 1/100 - dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e altezza;
- e) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

Art. 15 - Domande di trasferimento.

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 14 (all.E.).

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 2° dell'art. 14, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda

Art. 16 - Subingresso per atto tra vivi.

1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 14 (all.F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (all. G).

2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 2° comma dell'art.14.

Art.17 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione.

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono chiedere, entro 6 mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Art. 18 - Vidimazione annuale dell'autorizzazione.

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda (all. H) del presente Regolamento.

3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

- a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro di apprendistato.

Art. 19 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione - Sospensioni temporanee - cessazione dell'attività.

1) L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 14.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato art.5;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 gg.

3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, fatte salve specifiche e motivate deroghe certificate dal competente SISP. Qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensione temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 20 - Comunicazione dei provvedimenti - Effetti.

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

Art. 21 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 22 - Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie.

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa;
- b) listino prezzi;
- c) orario di apertura settimanale;
- d) calendario festività;

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9,00 (nove) - chiusura serale non oltre le 20,00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21,00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9,00 alle 12 e dalle 16,00 alle 18,00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (all. D).

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

4) Qualora il Comune di Moretta in futuro fosse inserito con apposito provvedimento della Regione Piemonte nelle località ad economia turistica, il Sindaco potrà consentire deroghe agli orari di chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentativo sul territorio del Comune e sentita la Commissione Comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

Art 23 - Vigilanza

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Art 24 - Sanzioni.

1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale Provinciale.

2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale .

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali.

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (all. L), subordinatamente all'esistenza dei requisiti professionali ed igienico-sanitari per l'esercizio di entrambe le attività.

2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo , parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere , in sostituzione , l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (all.L), subordinatamente all'esistenza dei requisiti professionali ed igienico-sanitari per l'esercizio di entrambe le attività.

3) Le attività in qualsiasi modo esercitate ,qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 04.01.1990 n. 1 (all. C) devono essere considerate soggette al presente regolamento.

4) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, vengano integrate dalle norme previste dalla legge 04.01.1990 n. 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

5) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 26 - Abrogazione ed entrata in vigore.

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.

2) Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attivi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato.

3) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la Commissione Comunale di cui all'art. 2 e di conseguenza è da ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	1
Articolo 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna ed estetista	1
Articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività	2
Articolo 4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio- Società infrasettoriali	3
Articolo 5	Autorizzazione amministrativa	3
Articolo 6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, estetista	4
Articolo 7	Criterio di misurazione delle distanze	4
Articolo 8	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbieri , parrucchiere per uomo e donna, estetista	4
Articolo 9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	5
Articolo 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	5
Articolo 11	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali case di cura ,istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti	8
Articolo 12	Requisiti igienici per le attività a domicilio	8
Articolo 13	Altre disposizioni igienico - sanitarie	9
Articolo 14	Domande di nuove autorizzazioni	9
Articolo 15	Domande di trasferimento	9
Articolo 16	Subingresso per atto tra vivi	10
Articolo 17	Invalità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	10
Articolo 18	Vidimazione annuale dell'autorizzazione	10
Articolo 19	Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività	10
Articolo 20	Comunicazione dei provvedimenti Effetti	11
Articolo 21	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	11
Articolo 22	Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi Esposizioni obbligatorie	11
Articolo 23	Vigilanza	12
Articolo 24	Sanzioni	12
Articolo 25	Disposizioni transitorie e finali	12
Articolo 26	Abrogazione ed entrata in vigore	12
Legge 23 dicembre 1970 n° 1142 (G.U.16 gennaio 1971 n° 12)		Allegato A
Legge 4 gennaio 1990 n° 1		Allegato B
Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico		Allegato C
Modello domanda per nuova autorizzazione		Allegato D
Modello domanda trasferimento		Allegato E
Modello domanda per subingresso		Allegato F

Modello comunicazione di rinuncia
Modello domanda per rinnovo autorizzazione e segnalazione addetti
Modello comunicazione orari di apertura
Modello domanda modifica di attività

Allegato G
Allegato H
Allegato I
Allegato L

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accesso piatti spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendente di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzatura per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune

Allegato c

COMUNE DI MORETTA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 24.02.1997

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 12.06.2002

Approvato con deliberazione C.C. n.31 del 09.09.2002

Approvazione ed omologazione modifiche al regolamento per attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista –Determinazione n. 862 del 04.10.2002 – A.S.L. N. 17 - SAVIGLIANO